

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - L'**Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia Orientale**, è costituita quale Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

ART. 2 - L'**Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia Orientale** ha sede in Castiglione di Sicilia presso il Castello di Lauria. L'eventuale cambio di sede non comporta la variazione dello Statuto, dovendosi, per altro, far luogo alla modifica dello statuto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000.

ART. 3 - L'**Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia Orientale**, nell'esercizio delle sue funzioni, non persegue fini di lucro.

ART. 4 - L'**Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia Orientale** svolge la funzione di Ente per la promozione dei vini regionali e persegue i seguenti scopi istituzionali:

a) valorizzare e promuovere l'immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Sicilia, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine (Legge 10.2.92 n. 164), sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;

b) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i suddetti vini, purché di alta qualificazione e previo esame di ammissione svolto da apposita commissione;

c) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate da effettuare anche in apposita sala attrezzata;

d) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della regione;

e) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della regione. Nella mostra permanente possono essere ammessi altresì: distillati di vini (brandy) e vinacce (grappe), prodotti alternativi derivati dall'uva, verificati dal Comitato Scientifico

di cui ai successivi art. 24 e 25 ed accettati ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica **Giudicatrice** di cui ai successivi art. 21 e 22; olio e prodotti agroalimentari tipici della regione e riconosciuti da apposita legge.

L'Enoteca, eventualmente e come attività secondaria e meramente strumentale rispetto agli scopi istituzionali di cui sopra, potrà:

- esercitare piccola ristorazione di prodotti tipici regionali;
- vendere prodotti esposti;
- favorire i contatti fra le ditte **espositrici** e gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche informazioni ed indicazioni e quanto altro previsto all'art. 5 L.R. n°5/2002.

ART. 5 - Alle spese, per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività programmate, l'Enoteca provvede mediante: a) la quota ordinaria annuale dei soci; b) i contributi delle ditte **espositrici**, destinati all'autofinanziamento dell'esposizione permanente di cui all'art. 4 lettera b), la cui entità sarà deliberata dall'assemblea, tenendo conto, per ragioni di equità, dei vantaggi economici conseguiti dai soci attraverso l'Enoteca; e) i contributi di adesione alla sala di degustazione, quale rimborso spese per il relativo allestimento; d) il contributo della Regione Siciliana o di altri enti pubblici o privati; e) eventuali donazioni; f) i proventi di eventuali iniziative anche occasionali; g) i contributi delle ditte associate dovuti per eventuali attività, servizi ed iniziative svolti dall'Enoteca a favore delle medesime. Le quote associative di cui alle precedenti lettere a) b) e) sono deliberate annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 16, mentre i contributi di cui alla lettera g) sono deliberati direttamente e di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - II numero dei soci è illimitato. **L'Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia Orientale** possono aderire i produttori singoli ed associati, le Associazioni di produttori viti-**vinicoli** riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia, che commercializzano il prodotto dei loro **associati**, nonché altri operatori che producono e/o commercializzano prodotti **imbottigliati**

quali vini di pregio, **distillati** di vino (**brandy**) e **vinacce** (grappe), produzioni alternative derivate dall'uva.

L'Enoteca può acquisire anche l'adesione dei Consorzi di Tutela dei vini a Denominazione di Origine, nonché possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare Soci onorari nella misura massima del 10% del numero dei Soci. Tali Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

I Soci aderenti di cui 1° comma, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne per sofisticazione dei vini;
- b) non avere interessi contrari a quelli dell'Enoteca;
- c) produrre e/o commercializzare prodotti di cui all'art.4.

La domanda di ammissione deve essere presentata su apposito modulo come da regolamento.

ART. 7 - I soci ammessi e quelli fondatori si impegnano a versare la quota associativa annuale, fissata dall'assemblea.

ART. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza od esclusione.

La facoltà di recesso deve essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso soltanto se presentata entro il 30 settembre del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando l'aderente sia moroso nei confronti dell'Enoteca di n. 3 quote di cui all'art. 5 lettera a), ovvero quando l'aderente non versi per n. 2 volte consecutive i contributi di cui al medesimo art. 5 lettere b) e), ovvero quando vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 6.

L'esclusione ha luogo per delibera, specificamente motivata, del Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla notifica della **predella** delibera all'interessato. L'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi, che ricorrono, comunque, quando:

- 1) l'operato dell'aderente comporti danno morale e/o materiale all'Enoteca;
- 2) l'aderente sia condannato per frode nella produzione di prodotti **enologici**;
- 3) per morosità relativa a servizi resi dall'Enoteca.

In riferimento al punto 2) al momento della denuncia, il Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare immediatamente al socio la sospensione, che viene **tramutata** in esclusione al momento della condanna.

ORGANI SOCIALI

ART. 9 - Sono organi dell'Enoteca:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ART. 10 - L'Assemblea si compone dei rappresentanti, nel numero massimo di uno per ogni associato, delle ditte, degli enti aderenti e di quelli fondatori.

L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante invio dell'avviso di convocazione presso il domicilio di ogni associato, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e mediante affissione del medesimo nella sede dell'Enoteca, almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere compiutamente specificato l'ordine del giorno.

ART. 11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da un Vice Presidente più anziano di carica. Il Presidente o chi ne fa le veci nomina il Segretario.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono redatte su di un verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e trascritto, successivamente, dal Segretario nel libro dei Verbali dell'Assemblea. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione (che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima), l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti e delibera, su qualunque oggetto, a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 2369 ultimo comma del Codice Civile, cioè un quinto.

ART. 12 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno ed entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, fissato al 31 dicembre di ogni anno. Essa delibera:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) la nomina delle cariche sociali;
- c) l'esame e l'approvazione del programma di attività dell'esercizio successivo, redatto dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre successivamente all'approvazione degli Enti erogatori, ognuno per la parte di sua competenza;
- d) l'entità dei contributi associativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'entità dei compensi spettanti al Presidente, ai Consiglieri, ai Commissari ed ai Sindaci Revisori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione;
- g) l'approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - L'Assemblea straordinaria, **oltreché** nei casi previsti dalla legge, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un

quinto dei soci, oppure dal Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 14 - Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Nelle delibere relative all' approvazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, non hanno diritto al voto il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri di amministrazione.

Gli associati, che abbiano un proprio interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dal voto.

Ogni componente dell'Assemblea, di cui al primo comma dell'art. 11 può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, purché partecipi nell'esercizio dell'impresa ovvero, per gli enti aderenti e per quelli di diritto, da altra persona facente parte, a qualsiasi titolo, dell'ente medesimo. Qualora nella delega sia espressamente previsto, la persona delegata può concorrere all'elezione delle cariche sociali, impegnandosi a mantenere l'incarico fino alla scadenza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Enoteca. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

Esso è composto da un numero di 5 membri, di cui n° 3 in rappresentanza della parte pubblica, è numero 2 della parte privata ,scelti fra tutti i soci in modo da ottenere la massima rappresentanza delle diverse categorie e delle diverse zone vitivinicole della Regione Sicilia.

Spetta di diritto al comune di Castiglione di Sicilia sede dell' enoteca, un componente del Consiglio di Amministrazione .

Alle sedute del Consiglio partecipano i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Può partecipare inoltre, senza diritto di voto, un rappresentante designato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura.

I membri del Consiglio rimangono in carica 4 anni.

In sede di elezione, se 2 membri avranno riportato lo stesso numero di voti, sarà eletto il più giovane di età.

II Consiglio, all'interno dei suoi componenti, nomina a maggioranza il Presidente, ed un Vice Presidente.

ART. 16 - II Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno 1/3 dei Consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi intervengono la metà più uno dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

ART. 17 - Qualora durante l'esercizio, per dimissioni, per decesso o per qualsiasi altra causa si renda vacante qualche posto di Consigliere, fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per **cooptazione** tra i Soci, da sottoporsi a ratifica dell'Assemblea. Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato dimissionario ed è sostituito secondo le modalità anzidette.

ART. 18 - II Consiglio di Amministrazione amministra l'Enoteca su mandato dell'Assemblea e ha il compito di realizzare il programma annuale da questa approvato. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione svolgere le seguenti funzioni:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) adempiere a tutte le attività necessarie per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- d) mantenere aggiornati e conservare il libro dei Soci, il libro delle delibere del Consiglio e quello delle delibere dell'Assemblea;
- e) compilare e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, **nonché** il programma annuale di attività dell'Enoteca;
- f) definire l'organico dell'Enoteca ivi compresa la nomina di un Direttore **nonché** eventuali incarichi di consulenza o di collaborazione determinando compiti e retribuzioni;

- g) deliberare sugli eventuali compensi da corrispondere ai componenti la Commissione Tecnica **giudicatrice** dei vini, del Comitato Scientifico e del Comitato Consultivo, **nonché** sui compensi da corrispondere a eventuali collaboratori saltuari;
- h) predisporre e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti e le loro modifiche;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- l) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Enoteca;
- m) determinare l'entità dei contributi associativi per i soci aderenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) deliberare su eventuali azioni giudiziarie adottando i provvedimenti conseguenti; acquistare o vendere mobili e/o immobili, svolgere ogni transazione ed operazioni finanziarie **purché** non contrarie agli scopi sociali;
- o) approvare gli schemi di convenzione, qualora siano richiesti, per regolare rapporti con terzi.
- p) proporre la nomina di Soci onorari all'Assemblea **nonché** la loro revoca, nel caso ricorrano gravi motivi ed in particolare quando l'operato del componente comporti grave danno morale e/o materiale all'Enoteca;
- q) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti e il Comitato di Presidenza;
- r) nominare la Commissione Tecnica **Giudicatrice** dei vini;
- s) nominare il Comitato Scientifico;
- t) nominare il Comitato Consultivo;
- u) decidere l'eventuale apertura di sedi distaccate in Italia e all'estero.

PRESIDENTE

ART. 19 - II Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti. Egli ha la rappresentanza legale dell'Enoteca, convoca e presiede lo stesso Consiglio, attua le deliberazioni adottate dal medesimo, compie tutti gli atti necessari per la

realizzazione delle finalità dell'Enoteca e **sovrintende** alla gestione della stessa. Provvede a stare in giudizio, a resistervi e a stipulare le transazioni e le convenzioni decise dal Consiglio di Amministrazione.

Ha il potere di presentare domande e di rilasciare quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente .

Il Presidente, per un migliore funzionamento dell'Enoteca, può adottare provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi e soggetti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. L'entità massima della spesa o dell'impegno per ogni singolo provvedimento viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di specifici e temporanei gruppi di lavoro che **collaborino** alla formulazione di particolari proposte o alla definizione di specifiche politiche promozionali.

COLLEGIO SINDACI REVISORI

ART. 20 - Il Collegio dei Sindaci Revisori, compreso il Presidente, è nominato dall'Assemblea.

Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE DEI VINI

ART. 21 - La Commissione Tecnica ha le seguenti attribuzioni:

- a) svolgere l'esame e l'assaggio dei campioni presentati in modo anonimo;
- b) dichiarare inappellabilmente l'accettazione o l'esclusione dei campioni, suggerendo al produttore eventuali correzioni o provvedimenti per il miglioramento del prodotto.

ART. 22 - La Commissione Tecnica **Giudicatrice** dei Vini è composta nel modo seguente:

- un rappresentante nominato dall'Assessorato Regionale Agricoltura ;
- un rappresentante nominato dall'I.R.V.V. Istituto Regionale della Vite e del Vino;
- un rappresentante nominato dalla delegazione dell'Associazione Italiana **Sommeliers** sezione Sicilia;

- un rappresentante nominato dalla delegazione ONAV sezione Sicilia;
- un rappresentante nominato dalla delegazione FISAR sezione Sicilia;
- un rappresentante nominato dall'Associazione Enologi Enotecnici Italiani sezione Sicilia;
- un rappresentante nominato dai Consorzi di Tutela dei vini Doc della Sicilia;
- un rappresentante di associazioni di categoria regolarmente riconosciute;

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto nell'ambito dei componenti la Commissione Tecnica stessa.

La Commissione Tecnica può avvalersi della collaborazione del Comitato Scientifico e di Consulenti particolarmente esperti nel campo della legislazione vitivinicola, i quali hanno il compito di verificare il rispetto della legislazione vigente da parte dei vini presentati, ma non hanno diritto di voto in sede di giudizio sui vini. La Commissione può inoltre verificare con prove di laboratorio la regolarità dei vini presenti in Enoteca. Le funzioni di segreteria della Commissione Tecnica sono affidate al Direttore dell'Enoteca, che ha il compito di far ratificare dal Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei campioni presentati all'esame delle singole ditte. Per questo il Direttore provvede a redigere appositi verbali sui responsi della Commissione. Inoltre provvede ad informare la Commissione su eventuali comunicazioni o decisioni del Consiglio di Amministrazione.

DIRETTORE

ART. 23 - II Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della struttura e della gestione operativa dell'Enoteca. Per il migliore raggiungimento di tale fine ha la delega di firma sui libretti di conto corrente bancari intestati all'Enoteca Regionale, nonché su ogni atto o documento direttamente correlato alla responsabilità della struttura e alla gestione dell'Enoteca stessa. Questo al fine egli possa operare in assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 24 - L'**Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia Orientale** , nell'ambito della sua attività, può avvalersi del supporto di un Comitato Scientifico al fine di tutelare i Soci e l'Enoteca stessa, **nonché** di fornire una ulteriore garanzia ai consumatori.

ART. 25 - E' composto da un numero max di cinque soggetti scelti fra docenti e ricercatori universitari **nonché** da esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO

ART. 26 - II Bilancio dell'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria. Esso si compone di due gestioni: una ordinaria ed una straordinaria.

La gestione ordinaria si riferisce alle attività connesse alla mostra permanente presso la sede dell'Enoteca. Essa è possibile in virtù dei contributi associativi erogati dai Soci, dei ricavi ottenuti dalla vendita dei vini, delle eventuali entrate previste nella convenzione tra l'Amministrazione comunale di Castiglione di Sicilia e l'Enoteca Regionale, dei contributi ordinari della Regione Siciliana e di eventuali altri contributi pubblici e privati.

La gestione straordinaria si riferisce a tutte quelle iniziative di promozione economica che non rientrano nella gestione ordinaria e la cui realizzazione è possibile in seguito ad erogazioni di contributi da parte dei Soci e/o Enti pubblici e privati.

ART. 27 - In caso di scioglimento dell'**Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia Orientale** , il patrimonio sarà destinato al Comune di Castiglione di Sicilia.
F.to)Giovanni Conti, Carmela Portale notaio